

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO UNICO DI PIANO

(Approvata dall'Assemblea dei Sindaci del 25 maggio 2017)

L'anno 2018 il giorno 15 del mese di gennaio negli uffici del Comune di Biassono tra le Amministrazioni Comunali di:

- Albiate nella persona del SINDACO NIEGO CONFALONIERI domiciliato per la carica in Albiate, via Salvadori 1,
- Besana in Brianza, nella persona del SINDACO SERGIO CATTANIGA domiciliato per la carica in Besana in Brianza, via Roma 1,
- Biassono, nella persona del SINDACO UCIANO CASIRAGHI domiciliato per la carica in Biassono, via San Martino 9,
- Briosco, nella persona del CONSIGLIERE GIULIA VERGANI domiciliato per la carica in Briosco, via Roma 4,
- Carate Brianza, nella persona del SINDACO FRANCESCO PAOLETTI domiciliato per la carica in Carate Brianza, Piazza Battisti 1,
- Lissone, nella persona del SINDACO CONCETTA MONGUZZI domiciliato per la carica in Lissone, via Gramsci 21,
- Macherio, nella persona del SINDACO MARIA ROSA REDAELLI domiciliato per la carica in Macherio, via Visconti di Modrone 39,
- Renate, nella persona del SINDACO MATTEO RIGAMONTI domiciliato per la carica in Renate, via Dante 2,
- Sovico, nella persona del ASSESSORE FRANCO GALLI domiciliato per la carica in Sovico, piazza Riva 20,
- Triuggio, nella persona del ASSESSORE CHIARA BORGONUOVO domiciliato per la carica in Triuggio, via Veneto 15,
- Vedano al Lambro, nella persona del ASSESSORE MARCO TREMOLADA domiciliato per la carica in Vedano al Lambro, largo Repubblica 3,
- Veduggio con Colzano, nella persona del SINDACO MARIA ANTONIA MOLteni domiciliato per la carica in Veduggio con Colzano, via Veneto 47,
- Verano Brianza nella persona del SINDACO MASSIMILIANO CHIOLU domiciliato per la carica in Verano Brianza, via Sauro 24,

VISTE

- ✓ la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro dei servizi sociali";
- ✓ la legge Regionale n. 3 del 2008 recante le norme sul "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" e s.m.i;
- ✓ la legge Regionale 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema socio - sanitario Lombardo: modifiche al titolo I e al titolo III della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- ✓ la DGR 8551 del 3 dicembre 2008 "determinazione in ordine alle linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona - terzo triennio 2009/2012"
- ✓ la DGR 2505 del 16 novembre 2011 "approvazione documento - un welfare della sostenibilità e della conoscenza - linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014"

- ✓ la DGR 2941 del 19 dicembre 2014 "approvazione del documento - un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017";
- ✓ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- ✓ la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro dei servizi sociali";

PREMESSO

- ✓ che le politiche sociali perseguono obiettivi di ben-essere attraverso la realizzazione di un Sistema integrato di interventi e servizi che garantisca qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- ✓ che l'art. 6 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro dei servizi sociali" stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- ✓ che la legge Regionale n. 3 del 2008 recante le norme sul "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" all'art.13, comma 1, prevede che i comuni singoli o associati (...) sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della legge n. 3/2008 nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, in particolare, programmando, progettando e realizzando la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della stessa legge;
- ✓ che l'art 19 della Legge 328 del 2000 "Legge quadro dei servizi sociali" prevede che la programmazione dei servizi sociali debba avvenire a livello di Comuni associati negli Ambiti territoriali disciplinati dalla normativa Regionale;
- ✓ che la Legge Regionale n. 3 del 2008 all'art. 18 prevede che la programmazione dei servizi sociali debba avvenire a livello di Ambito territoriale distrettuale come disciplinato dall'art 7 bis della Legge Regionale 33 del 2009;
- ✓ che l'art. 18 della Legge n. 3/2008 definisce il piano di zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale nel quale prevedere le modalità di accesso alla rete, indicare gli obiettivi e le priorità di intervento, definire gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione, e che dispone altresì che l'ufficio di piano, sia la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano, nonché che ciascun comune dell'Ambito contribuisca al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
- ✓ che l'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, permette ai comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi ed anche al fine di costituire uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;

CONSIDERATO

- ✓ che tra i comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza dal luglio 2007 veniva approvata una convenzione per gestire in forma associata i servizi e gli interventi di Ambito e che contestualmente in detta convenzione veniva costituito l'Ufficio di Piano quale Ufficio Comune con sede presso il Comune Capofila dall'Accordo di programma per l'attuazione dei Piani di Zona;
- ✓ che tra gli stessi Comuni nel 2012 e nel 2016 veniva rivista la convenzione di cui sopra mantenendo l'Ufficio di Piano in forma di Ufficio Comune con sede presso il Comune Capofila dall'Accordo di programma per l'attuazione dei Piani di Zona;
- ✓ che l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale distrettuale ha valutato positivamente i risultati ottenuti dalle predette convenzioni;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

TITOLO I - FINALITA' E DURATA

Art. 1 - Oggetto

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. La presente convenzione ha come oggetto la gestione in forma associata tra i Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza dell'Ufficio di Piano, quale ufficio Comune ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D. Lgs. 267 del 2000;

Art. 2 - Durata

1. La presente convenzione ha durata naturale sino al 31.12.2023
2. Entro sei mesi antecedenti la scadenza della presente convenzione, gli enti aderenti possono procedere al rinnovo della stessa per ulteriori quattro anni previa adozione di apposito atto.

Art. 3 – Obblighi e garanzie

1. In caso di recesso anticipato da parte di un Comune quest'ultimo dovrà comunque contribuire pro quota alle spese programmate per l'anno in corso.

TITOLO II - UFFICIO DI PIANO

Art. 4 - Competenze dell'Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di piano è l'organo tecnico di supporto all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale ai sensi dell'art. 18 della L. R. 3/2008.
2. Il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale è normata da apposito Regolamento e ha vigenza per i Comuni dell'Ambito.

3. All'Ufficio di Piano sono attribuite le seguenti competenze:

a) Supporto tecnico all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale per ciò che attiene alla Programmazione Sociale;

- predisposizione proposta dell'Accordo di Programma e del Piano di Zona e successive integrazioni ed aggiornamenti;
- realizzazione degli obiettivi declinati nel Piano di Zona dell'Ambito Territoriale e sovra territoriale secondo le priorità definite dall'Assemblea dei Sindaci stessa
- verifica e monitoraggio azioni previste dal Piano di Zona;
- predisposizione materiale utile per gli argomenti da trattare;
- cura della verbalizzazione e della trasmissione delle informazioni sulle decisioni dell'Assemblea dei Sindaci;

b) Rappresentanza Tecnica dell'Ambito territoriale distrettuale in organismi sovra territoriali e/o di partecipazione locale:

- partecipazione quale rappresentante dei servizi sociali dei singoli Comuni agli organismi di raccordo Regionali, Provinciali, Distrettuali e sovra distrettuali istituzionali e di partecipazione;
- partecipazione, quale rappresentante dei servizi sociali dei singoli Comuni, ai tavoli di lavoro della AST della Brianza, per ciò che attiene i percorsi di integrazione socio sanitaria e sanitaria;

c) Coordinamento tavoli di raccordo tra i comuni e di partecipazione con gli organismi di cui all'art 6 L 328/00:

- convocazione dei tavoli, determinazione ordine del giorno degli incontri e predisposizione del materiale utile per gli argomenti da trattare;
- coordinamento del lavoro dei tavoli tra di loro e rispetto ai mandati ed alle priorità espresse dall'Assemblea dei Sindaci;

d) Gestione budget unico di Ambito

- definizione criteri zonal, modalità di utilizzo e ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo Sociale Regionale, Fondo Non autosufficienza, Fondo Intesa Stato Regione e dei fondi provenienti da altri enti pubblici o privati in conformità con le indicazioni normative in materia e secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci;
- assolvimento dei debiti informativi previsti a livello Regionale o Nazionale o comunque connessi all'utilizzo di specifiche risorse economiche.

e) Gestione Azioni, Interventi e flussi finanziari legati a specifiche DGR Regionali o Interventi Nazionali

- definizione criteri zonal, modalità di utilizzo e ripartizione delle risorse derivanti da DGR dedicate o provenienti specifiche azioni Nazionali;
- coordinamento dei Comuni nell'attuazione delle azioni stesse;
- assolvimento dei debiti informativi previsti a livello Regionale o Nazionale o comunque connessi all'utilizzo di dette risorse economiche.

f) Gestione servizi e progetti di Ambito e coordinamento tra gli stessi:

- definizione dei Piani programma per la gestione associata di servizi di Ambito Territoriale secondo i criteri e le indicazioni definite dall'Assemblea dei Sindaci;
- gestione diretta e coordinamento dei servizi di Ambito affidati all'UdP;
- mantenimento del coordinamento tra i gestori dei servizi, degli interventi e dei progetti sovra comunali;

g) Promozione di interventi atti a pervenire a maggiore uniformità tra i Comuni nell'erogazione di servizi, interventi o prestazioni sociali:

- Redazione bozze di regolamenti relativi ai servizi sociali del territorio;
- Promozione del confronto Politico e Tecnico al fine di perseguire gli obiettivi di uniformità richiesti da Regione Lombardia e dalle leggi nazionali di settore;
- Monitoraggio della spesa sociale dei Comuni dell'Ambito al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di uniformità ed efficienza dei servizi socio-assistenziali;

h) Formazione:

- cura della predisposizione di un piano formativo di Ambito per i tecnici, i responsabili dei servizi sociali, i politici e il privato sociale in collaborazione con gli organismi deputati alla formazione del personale socio assistenziale ed in integrazione delle competenze regionali.

i) Segreteria:

- gestione archivio degli atti relativi al Piano di Zona;
- gestione rilevazioni statistiche e dati utili alla programmazione locale;
- supervisione alla compilazione dei debiti informativi regionali;
- cura della regolarità e tempestività dei flussi informativi.

j) Supporto tecnico all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale per ciò che attiene alla Programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale:

- predisposizione proposta dell'Accordo di Programma e del "Piano Triennale dell'offerta e dei servizi abitativi pubblici e sociali" e successive integrazioni ed aggiornamenti;
- realizzazione degli obiettivi declinati nel Piano Triennale dell'offerta e dei servizi abitativi pubblici e sociali secondo le priorità definite dall'Assemblea dei Sindaci stessa
- verifica e monitoraggio azioni previste dal Piano Triennale;
- predisposizione materiale utile per gli argomenti da trattare;
- cura della verbalizzazione e della trasmissione delle informazioni sulle decisioni dell'Assemblea dei Sindaci;

k) Coordinamento tavoli di raccordo tra i Comuni e di collaborazione con ALER e con gli organismi di cui agli artt 3 e 6 LR 16/16:

- convocazione dei tavoli, determinazione ordine del giorno degli incontri e predisposizione del materiale utile per gli argomenti da trattare;
- coordinamento del lavoro dei tavoli tra di loro e rispetto ai mandati ed alle priorità espresse dall'Assemblea dei Sindaci.

4. All'Ufficio di Piano sono altresì attribuite le competenze per lo stesso previste a livello Nazionale e/o dalla Regione Lombardia anche con atti successivi alla stipula della presente convenzione.

Art. 5 - Sede e organizzazione dell'Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano ha sede presso il Comune capofila dell'Accordo di Programma per l'attuazione dei Piani di Zona, al quale spetta assicurare le attività di supporto e logistiche per il suo regolare funzionamento.
2. I Comuni dell'Ambito distrettuale territoriale di Carate Brianza distaccano proprio personale ai sensi dell'art. 30 comma 4 del d.lgs. 267/00, presso il Comune capofila, al fine di assicurare il funzionamento dell'ufficio comune in maniera adeguata agli obiettivi ed al carico di lavoro assegnato.
3. Il personale può essere distaccato full time o per un numero di ore settimanali / mensili o annue pattuite.
4. Tra il personale full time distaccato, l'Assemblea dei Sindaci individua il Responsabile del Servizio Comune cui attribuire tutti i compiti ed i poteri gestionali connessi alle funzioni sopra elencate, a norma dell'art. 107 e 109 comma 2 del d.lgs. 267/2000.
5. Per garantirne l'autonomia di funzionamento e l'imparzialità nei confronti dei 13 Comuni dell'Ambito territoriale, l'Ufficio Unico di Piano costituisce settore autonomo all'interno dell'organizzazione del Comune capofila e adotta specifico Piano Esecutivo di gestione in capo al Responsabile.
6. Tutte le spese relative al personale addetto all'Ufficio di Piano, seppur sostenute economicamente dal budget unico di Ambito, per ogni finalità richiesta in merito dalle disposizioni di legge nazionali, laddove non altrimenti disposto, vengono considerate a carico di ogni singolo Comune dell'Ambito distrettuale in misura proporzionale alla popolazione rilevata al 31 dicembre del penultimo anno.
7. Il Comune Capofila, o su specifica richiesta l'Ente di appartenenza, si farà carico della liquidazione delle competenze stipendiali dovute al personale distaccato sull'Ufficio Unico di Piano, ivi compresa la liquidazione del salario accessorio e degli incentivi di produttività, fatto salvo il successivo integrale rimborso a valere sul budget unico di Ambito a seguito di idonea richiesta da parte del Comune Capofila o degli Enti di appartenenza.
8. Il Comune Capofila determina la retribuzione di posizione per il personale titolare di posizione organizzativa dell'Ufficio di Piano in base al proprio sistema di valutazione ed applica a tutto il personale distaccato il sistema premiale in vigore presso l'Ente capofila stesso, con le medesime modalità previste per il restante personale di detto Ente. La spesa, seppur sostenuta dal budget di ambito, per ogni finalità richiesta in merito dalle disposizioni di legge nazionali, laddove non altrimenti disposto, verrà considerata a carico dei fondi incentivanti la produttività dei comuni aderenti secondo le modalità di ripartizione della spesa prevista dalla presente convenzione.
9. Con gli stessi criteri in vigore nel comune capofila, l'Ufficio di Piano elabora il fabbisogno stimato per gli straordinari del personale distaccato. La spesa, seppur sostenuta dagli stanziamenti di Ambito, per ogni finalità richiesta in merito dalle disposizioni di legge nazionali, laddove non altrimenti disposto, verrà considerata a carico dei fondi per gli straordinari di cui all'art 14 CCNL 01.04.1999 dei Comuni aderenti secondo le modalità di ripartizione della spesa prevista dalla presente convenzione. Di norma entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ai singoli comuni verranno comunicate le eventuali somme autorizzate ma non rese.

10. Ai Comuni che distaccano personale per alcune ore per il funzionamento dell'Ufficio Unico di Piano deve essere corrisposto un rimborso orario in ragione delle ore effettivamente prestate quando le stesse superano le 100 annue. Inoltre, nel caso in cui le ore superino le 100 ore annue, i Comuni coinvolti adotteranno preventivamente idonea convenzione ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano valida, a tale scopo, il rendiconto delle ore effettivamente prestate.

11. I Comuni sottoscrittori assumono annualmente le decisioni di cui al presente articolo come proprie, mediante appositi atti.

Art. 6 - Risorse finanziarie per l'attuazione del Piano di Zona e per il funzionamento dell'Ufficio unico di Piano.

1. Le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Comune di Piano sono garantite da adeguati trasferimenti da parte:

➤ dai Comuni dell'Ambito territoriale

ed eventualmente per le funzioni prestate:

➤ del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali

➤ del Fondo Sociale Regionale

➤ del Fondo Non Autosufficienza

➤ del Fondo Intesa Stato – Regioni a favore delle famiglie

➤ dagli accordi di partenariato o dalle intese con la Provincia di Monza e Brianza

➤ da altre risorse provenienti dalla partecipazione a bandi o da qualsivoglia canale di finanziamento deputato allo scopo.

2. L'Ente capofila definisce l'indirizzo di apposito programma, di cui all'art. 170 del d.lgs 267/2000, nell'ambito del Documento Unico di Programmazione, con evidenziate le risorse di competenza dell'Ufficio Unico di Piano e i relativi obiettivi.

3. Il Responsabile di Servizio dell'Ufficio di Piano fa riferimento all'Assemblea dei Sindaci in merito alla destinazione ed alla rendicontazione dei fondi che implementano il budget unico di Ambito, secondo le tempistiche connesse a ciascuno degli stessi.

4. I trasferimenti dei Fondi del budget unico avvengono di norma entro 45 giorni dal momento in cui i fondi sono a disposizione dell'Ufficio di Piano ed è perfezionato il piano di riparto degli stessi dall'Assemblea dei Sindaci.

5. La gestione di eventuali poste residue, attive e passive, nel rispetto delle norme del bilancio è effettuata con vincolo di destinazione congiuntamente a quelle del Bilancio dell'Ente capofila. Eventuali avanzi di amministrazione, determinati dalle operazioni contabili connesse alla gestione finanziaria del Piano Sociale di Zona, sono applicati esclusivamente per spese legate all'attuazione del Piano di Zona o alla gestione associata dei servizi e dei progetti. In quest'ultimo caso, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, l'Ente capofila è tenuto a rendicontare agli altri Comuni il verificarsi della situazione di avanzo e i relativi importi.

6. Il costo del personale dei servizi tecnici, informatici e finanziari dell'Ente capofila eventualmente tenuto ad operare per il funzionamento dell'Ufficio Comune di Piano è oggetto di previsione, rendiconto e di rimborso forfettario a carico del bilancio dell'Ufficio di Piano medesimo.

Art.7 - Controversie

1. Il Foro competente per dirimere le controversie è quello di Monza.

Art. 8 - Registrazione

1. La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al DPR 26.4.1986, n. 131 smi ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B del DPR 26.10.1972, n. 642.

Per il Comune di Albiate
SINDACO *Diebold*

Timbro

Per il Comune di Besana Brianza
SINDACO *F. L. G.*

CITTA' DI BESANA IN BRIANZA
Segreteria

Per il Comune di Biassono
SINDACO *Luigi Carneyti*

COMUNE DI BIASSONO
MONZA e BRIANZA

Per il Comune di Briosco
CONSIGLIERE *Verpaci Giulio*

COMUNE DI BRIOSCO
Briosco
Città di Monza e della Brianza

Per il Comune di Carate Brianza
SINDACO *Francini*

COMUNE DI CARATE BRIANZA
(MB)

Per il Comune di Lissone
SINDACO *Covello (Moggioli)*

CITTA' DI LISSONE

Per il Comune di Macherio

SINDACO *Mario P. Pedace*



Per il Comune di Renate

SINDACO *[Signature]*




Per il Comune di Sovico

ASSESSORE SERVIZI SOCIALI
Franco Gelli



Per il Comune di Triuggio

ASSESSORE POLITICHE SOCIALI
Franca Lina Maria Pignone




Per il Comune di Veduggio al Lambro

ASSESSORE DI SERVIZI SOCIALI
[Signature]




Per il Comune di Veduggio con Colzano

SINDACO *[Signature]*



Per il Comune di Verano Brianza

SINDACO *[Signature]*



1

1000

1000

1000

1000